

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI**

Articolo 1

Costituzione, durata e ambito territoriale di riferimento

1. Su iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari è costituita una fondazione denominata "Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari" (d'ora in avanti "Fondazione"), con sede legale in Bari. attualmente in Viale Japigia 184, e potrà operare anche in altri luoghi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, è apolitica, apartitica e aconfessionale.
3. La Fondazione è costituita senza vincolo di durata.
4. La Fondazione opera prioritariamente nell'ambito della circoscrizione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari e secondariamente in ambito regionale, nazionale e internazionale.

Articolo 2

Finalità

1. La Fondazione persegue finalità di utilità e interesse pubblico, tutte riconducibili alla valorizzazione della professione di ingegnere, così come delineata dall'ordinamento professionale.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente.
3. La Fondazione, su indicazioni e indirizzi dati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, promuove, gestisce, organizza e attua tutte le iniziative idonee a valorizzare, a garanzia del pubblico interesse, le qualità professionali degli ingegneri, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. l'individuazione e l'attuazione di tutte quelle iniziative idonee a migliorare e diffondere il patrimonio culturale dell'ingegneria in tutti i suoi ambiti applicativi;
 - b. la cura dei rapporti con le istituzioni internazionali, europee, nazionali e territoriali per contribuire alla trattazione di tutte le questioni connesse alla tutela, alla promozione e allo sviluppo della cultura professionale dell'ingegnere, anche con l'elaborazione di proposte a carattere legislativo e amministrativo;
 - c. la promozione di studi, ricerche, programmi e iniziative rivolti alla valorizzazione, alla tutela, alla formazione continua, alla certificazione delle competenze e all'aggiornamento professionale degli Ingegneri.
4. La Fondazione riconosce la competenza del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, in via esclusiva e riservata, nelle materie relative alla formazione professionale continua per l'apprendimento non formale riconoscibili per il conseguimento di CFP.

Articolo 3

Attività di supporto e servizio

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, la Fondazione potrà svolgere tutte le necessarie attività di supporto e di servizio di cui all'art. 2, comma 3, in conformità alle indicazioni e indirizzi dati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari e deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, la Fondazione potrà:
 - a. stipulare ogni opportuno atto o contratto tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - c. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti, istituzioni e società pubbliche e private, italiane e straniere, la cui attività sia esclusivamente rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - d. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
 - e. curare l'attività inerente la pubblicazione di studi, ricerche, periodici, riviste e newsletters, alla gestione di web tv e di ogni altra forma di comunicazione nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - f. istituire premi e borse di studio;
 - g. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - dai beni conferiti dall'Ente fondatore come risulta dall'atto costitutivo ovvero acquistati dalla Fondazione stessa secondo le norme del presente Statuto;
 - dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, incluse donazioni, legati e lasciti testamentari, oltre che da elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio della Fondazione stessa;
 - dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

Articolo 5

Fondo di Gestione

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito da:
 - proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3) del presente Statuto;
 - proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4) del presente Statuto;
 - eventuali contributi elargiti annualmente dal Consiglio dell'Ordine sulla base di programmi di attività preventivate dettagliatamente dal Consiglio d'Amministrazione;
 - introiti quale corrispettivo di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzioni alle manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione;
 - ogni eventuale donazione, disposizione testamentaria, contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.
 - dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Socio Fondatore, dai sostenitori o da altri;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. La gestione della Fondazione deve, in ogni caso, assicurare l'integrità economica del patrimonio.

Articolo 6

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di dicembre, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere approvato entro il 30 giugno.
3. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 7

Socio fondatore della Fondazione

1. È Socio fondatore della Fondazione il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari.
2. Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari esercita sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.
3. Nel caso in cui il Socio Fondatore deliberi di procedere a fusioni, scissioni, trasformazioni, aggregazioni, ovvero deliberi lo scioglimento della Fondazione, il medesimo dovrà nominare il soggetto che eserciterà le prerogative alle medesime spettanti previste dal presente Statuto.

Articolo 8

Sostenitori della Fondazione

1. Sono sostenitori della Fondazione, le persone fisiche, giuridiche e gli enti pubblici e privati, anche non economici, che ne facciano richiesta, che abbiano versato un contributo in favore della Fondazione medesima ritenuto congruo dal Consiglio di Amministrazione, con obbligo di versamento dei contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Consiglio di Amministrazione;
 - b. Presidente Esecutivo, da ora denominato Presidente;
 - c. il Presidente Onorario
 - d. il Segretario;
 - e. il Comitato Scientifico
 - f. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da non più di quindici membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, dei quali:
 - almeno 8 indicati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari tra i consiglieri in carica;
 - fino a 7 nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari tra i suoi iscritti dei quali, fino alla concorrenza massima di 4, scelti tra personalità di prestigio, anche non ingegneri, che abbiano contribuito a dare rilevanza al ruolo e alla professione dell'ingegnere nella società civile.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione entrano in carica al momento della accettazione della nomina da parte del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, che deve avvenire, pena decadenza, entro sette giorni dalla notifica, e rimangono in carica per 4 anni e, comunque, entro e non oltre l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
3. Dopo l'indizione delle elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può compiere esclusivamente atti di amministrazione ordinaria.
4. Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, a proprio insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, con parere motivato, può provvedere alla sostituzione di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione sarà opportunamente integrato nel rispetto di quanto disposto nel presente articolo; i nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.
5. Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari ha, inoltre, facoltà di revocare e/o sciogliere l'intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a proprio insindacabile giudizio, mediante delibera contenente adeguate e circostanziate motivazioni; con la medesima delibera può anche essere immediatamente annullata o limitata la prosecuzione delle attività affidate alla Fondazione. A seguito della

revoca con scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari può - anche contestualmente - nominare un commissario per l'esercizio ordinario provvisorio ed entro i successivi trenta giorni nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

6. Il Consiglio di amministrazione è dotato dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, promuove le attività della Fondazione sulla base delle indicazioni stabilite nel bilancio di previsione e nella relazione accompagnatoria; il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente i risultati complessivi della gestione rispetto alle finalità di cui all'articolo 2. In particolare, provvede a:
 - stabilire le linee generali di azione, le modalità di intervento e l'assetto organizzativo della Fondazione, per il raggiungimento delle finalità statutarie;
 - istituire, ove opportuno, commissioni in relazione a specifiche attività e/o progetti;
 - individuare articolazioni funzionali e amministrative, ivi compresi uffici o singole unità di progetto in relazione a specifiche linee strategiche e progettuali;
 - attribuire, con propria deliberazione, deleghe di funzioni a consiglieri in relazione allo svolgimento di singole attività;
 - assumere e licenziare il personale dipendente, definendone il trattamento giuridico economico;
 - nominare e revocare il direttore generale, definendone il trattamento giuridico economico;
 - approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
 - deliberare in ordine alle modificazioni statutarie e in merito alla proposta all'autorità governativa di scioglimento della Fondazione, acquisito il parere favorevole del socio Fondatore;
 - svolgere ogni ulteriore funzione ad esso riservata o attribuita in forza del presente Statuto.
7. Il Consiglio è convocato dal Presidente, con cadenza almeno trimestrale, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri, senza obblighi di forma nella convocazione a condizione che si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, da inoltrare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
8. Il Consiglio si riunisce validamente alla presenza della maggioranza dei suoi membri.
9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; fanno eccezione le deliberazioni concernenti modifiche statutarie o di proposta di scioglimento della Fondazione che sono validamente adottate con la presenza e il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio e il parere favorevole del Socio Fondatore.
10. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario. In caso di assenza del Segretario, il ruolo di verbalizzante è assunto dal Consigliere più giovane di età.
11. Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario della medesima.
12. Le modalità di rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per l'esercizio delle funzioni loro assegnate, nonché l'eventuale corresponsione di indennità e/o gettoni di presenza verranno stabilite da un apposito Regolamento redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

13. Il Direttore Generale può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, per coadiuvare l'attività del Consiglio e riferire in ordine all'attuazione delle funzioni di coordinamento ed esecutive lui affidate.

Articolo 11

Governo della Fondazione

1. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Presidente Onorario e il Segretario; il Presidente deve essere individuato tra i consiglieri in carica dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari.
2. Le cariche di Presidente, Presidente Onorario e Segretario della Fondazione sono incompatibili con le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari.
3. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a soggetti terzi e, coordinandosi con il Segretario, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente è responsabile del patrimonio della Fondazione e ha il compito di dare attuazione agli indirizzi forniti dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, cui è tenuto a riferire periodicamente in merito all'andamento della gestione della Fondazione.
5. Il Presidente Onorario coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e in caso di assenza, di suo impedimento e/o mancanza, ne assume le funzioni. In sua assenza, le funzioni di Presidenza per i rapporti interni sono assunte dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.
6. Il Presidente Onorario presiede il Comitato Scientifico della Fondazione, del cui supporto si avvale per il conseguimento delle finalità statutarie di cui all'articolo 2.
7. Il Presidente, d'intesa con il Presidente Onorario, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
8. Il Segretario redige i verbali delle deliberazioni consiliari, tiene i registri eventualmente prescritti, cura la corrispondenza, sottoscrive i mandati di spesa, verifica la corrispondenza fra le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e le operazioni amministrative o contabili, nonché la corrispondenza fra le spese e il bilancio preventivo, autentica le copie delle deliberazioni del Consiglio, ha in custodia gli spazi destinati agli uffici della Fondazione e i beni ivi contenuti. Predispose, supportato dal Direttore generale, la bozza di bilancio preventivo e consuntivo che, prima di essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, è soggetto al parere vincolante del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari.

Articolo 12

Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico si compone, oltre al Presidente Onorario della Fondazione che lo presiede, da 4 membri nominati, su proposta del Presidente Onorario, dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che, anche non iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, si siano distinti nei campi di attività di interesse culturale della Fondazione e/o abbiano promosso iniziative tecnico e scientifiche finalizzate alla valorizzazione e alla tutela della figura dell'ingegnere.

2. Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive e propositive e tutte le attribuzioni e i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, con proprie deliberazioni propone al Consiglio di Amministrazione le attività che la Fondazione deve svolgere in aderenza agli scopi dell'Ente, suggerendo, per ciascuna di esse, la programmazione e l'organizzazione.
3. Il Comitato Scientifico è inoltre responsabile dell'elaborazione e della strutturazione dei programmi annuali di ricerca che devono essere individuati sulla base di proposte provenienti dai propri componenti; se il programma annuale prevede più ricerche il Comitato deve suggerire anche l'ordine di priorità.
4. Il Comitato Scientifico si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente Onorario o ne facciano richiesta congiunta tre dei suoi membri oppure quattro membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I verbali delle deliberazioni del Comitato Scientifico sono redatti da un segretario nominato di volta in volta dal Comitato stesso e firmati dal Presidente Onorario e dal segretario.
5. I componenti del Comitato Scientifico, con esclusione dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, sono remunerati con la corresponsione di indennità e/o gettoni di presenza, la cui entità è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, a essi spetterà il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.
6. La scadenza di mandato dei componenti del Comitato Scientifico coincide con quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Articolo 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Fondatore ed è composto da un numero non superiore a tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni ed effettua le verifiche di cassa.
3. I membri del Collegio dei Revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 14

Il Direttore generale

1. Il Direttore generale della Fondazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 10, ha funzioni di coordinamento, direzione e di collegamento con il Consiglio di Amministrazione, le articolazioni funzionali e amministrative della Fondazione e gli uffici eventualmente istituiti nell'ambito della Fondazione.
2. Il Direttore Generale dà attuazione agli indirizzi e alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ai fini del conseguimento delle finalità statutarie di cui all'articolo 2. È chiamato all'espletamento di ogni altro incarico eventualmente conferitogli dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto al Fondatore. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 16

Norma transitorie

1. In fase di prima applicazione, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari nominerà il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sulla base di quanto disposto dall'art. 10 comma 1 dello Statuto, in una seduta di consiglio successiva alla comunicazione dell'approvazione delle modifiche statutarie da parte della competente Prefettura.

Articolo 17

Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le pertinenti disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.